

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

1/2022

A cura di d. Bruno Bordignon

6a/22 Scuola, obbligo vaccinale del personale: debutta la nuova piattaforma di verifica

I dirigenti scolastici potranno verificare lo stato vaccinale del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singolo istituto
di Redazione Scuola

Il ministero dell'Istruzione, a seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico, ha messo a disposizione delle scuole un nuovo strumento che servirà ad agevolare i dirigenti scolastici nelle necessarie verifiche. È quanto si legge nella circolare inviata il 14 dicembre alle scuole che spiega come accedere al nuovo servizio confermando quanto anticipato sul Sole 24 Ore lunedì scorso. In particolare, nell'ambito del Sistema informativo dell'Istruzione (Sidi) è stata introdotta una nuova funzionalità a cui le scuole possono accedere che, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, consente ai dirigenti scolastici di verificare - mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'Istruzione e la Piattaforma nazionale digital green certificate - lo stato vaccinale del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica.

Come funziona

In particolare, il dirigente scolastico o un suo delegato: utilizzando le credenziali di accesso personali (user-id e password) accede all'area "Rilevazioni" del Sidi e seleziona la nuova funzionalità «Rilevazione sulle istituzioni scolastiche – Verifica green pass/obbligo vaccinale», da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet; visualizza l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza e sceglie quello che gli interessa; controlla a video lo stato vaccinale dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Istituzione scolastica selezionata nel giorno della verifica.

Sistema di alert

È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale nelle 72 ore precedenti. Nella comunicazione sono disponibili i dettagli su come accedere alla piattaforma, come utilizzarla e sul rispetto della privacy. L'operazione, come già per il green pass, potrà essere svolta dal dirigente o da un suo delegato.
Consigliati per te

L'assistenza ai presidi

Resta in funzione l'help desk di assistenza, già attivato dal ministero in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, per supportare le scuole in caso di dubbi e necessità.

[Scuola, obbligo vaccinale del personale: debutta la nuova piattaforma di verifica - Il Sole 24 ORE](#)

6b/22 Obbligo vaccinale docenti e Ata, per Tar Lazio obbligo giustificato. Decisione nel merito l'11 gennaio 2022. TESTO Ordinanza

Obbligo vaccinale docenti e Ata, il Tar del Lazio respinge la richiesta di immediata sospensione dei provvedimenti impugnati da Anief anche perché il danno patrimoniale dei docenti sospesi potrebbe essere riparato con la sentenza di merito e fissa la discussione del ricorso in camera di consiglio per il prossimo 11 Gennaio.

Nel primo ricorso presentato dai legali di Anief per il sindacato e per più di mille ricorrenti è stata respinta la richiesta immediata di sospensione degli atti applicativi dell'entrata in vigore della nuova norma alla luce della sentenza del Cds per il personale sanitario.

È comunque fatta salva la possibilità di risarcire il personale eventualmente sospeso con ordinanza cautelare nella prossima camera di consiglio dell'11 gennaio o nel merito.

Con ordinanza numero 7394

Il Tar del Lazio recita “[...] la posizione specie sotto l'aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un'eventuale ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame”

TESTO INTEGRALE ORDINANZA

Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Avuto presente che:

a) gli impugnati provvedimenti sono meramente applicativi specie per quanto concerne l'obbligo vaccinale dei docenti di quanto disposto dal D.L. n.44/2021, la cui illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti è stata peraltro prospettata nel presente gravame;

b) contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico;

N. 13022/2021 REG.RIC.

c) la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l'estendersi della pandemia;

d) l'obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell'autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;

e) in ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 deve essere rilevato ad una sommaria deliberazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e temperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”;

f) la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi; g) in ogni caso la posizione specie sotto l'aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un'eventuale ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame;

h) infine nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la N. 13022/2021 REG.RIC.

circolazione del virus;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata al superamento dei limiti dimensionali, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del citato Decreto n.167 del 2016;

Visto l'art. 7 del precitato Decreto Presidenziale n.167/2016, il quale recita: “In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'art. 6, per gravi

e giustificati motivi, il giudice, su istanza della parte interessata, può successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; è in ogni caso fatta salva la facoltà della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare”;

Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza de qua, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n. 167 del 2016;

Considerato che, pertanto, parte ricorrente può essere autorizzata a usufruire del limite massimo e invalicabile di 100.000 (centomila) caratteri corrispondenti a n. 50 (cinquanta) pagine, nel formato previsto dall'art. 8 del medesimo DPCS n. 167 del 2016;

Ritenuto che parte ricorrente è onerata di redigere un riassunto preliminare del ricorso, esteso nel massimo a n. 3 (tre) pagine, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, del suddetto DPCS n. 167 del 2016; P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di superamento dei limiti dimensionali nei termini di cui in motivazione.

[Obbligo vaccinale docenti e Ata, per Tar Lazio obbligo giustificato. Decisione nel merito l'11 gennaio 2022. TESTO Ordinanza - Orizzonte Scuola Notizie](#)

6c/22 Obbligo vaccinale scuola: vale anche per personale sanitario che opera a supporto dell'inclusione scolastica

Il personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica è soggetto all'obbligo vaccinale ai sensi del Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172? Sì, a spiegarlo è l'Usr per il Veneto con una FAQ aggiornata al 30 dicembre. L'art. 1, c. 1, lettera b) del DL 26 novembre 2021 n. 172 prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

In riferimento alla nota ministeriale prot. n. 1889 del 07/12/2021 si specifica che, **qualora il personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica sia rappresentato da Operatori Socio Sanitari, per essi sussiste l'obbligo vaccinale in quanto “operatori di interesse sanitario”.**

Sebbene l'art. 1, c. 6 della Legge 24 settembre 2021, n. 133 obblighi alla verifica della certificazione verde il Datore di Lavoro della struttura sanitaria di riferimento, lo stesso articolo non esonera la scuola da un'ulteriore verifica a campione che, sulla base dello scenario epidemiologico e delle peculiarità dell'intervento di supporto ed assistenza prestato, potrebbe risultare anche sistematica.

- [FAQ USR Veneto](#)

[Obbligo vaccinale scuola: vale anche per personale sanitario che opera a supporto dell'inclusione scolastica - Orizzonte Scuola Notizie](#)

6d/22 Vaccino anti Covid, proroga certificati esenzione vaccinazioni fino al 31 gennaio. CIRCOLARE [PDF]

Il ministero della Salute ha prorogato con una circolare i certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid fino al 31 gennaio 2022.

La circolare, firmata dal direttore della prevenzione del ministero, Gianni Rezza, specifica che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le certificazioni permettono l'accesso, ai vari servizi e attività per i quali è obbligatorio il Green Pass, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione.

- [LA CIRCOLARE](#)

6e/22 Obbligo vaccinale docenti e ATA, se Green Pass scade durante le vacanze scatta l'iter di sospensione

Obbligo vaccinale per il personale scolastico: introdotto dal 15 dicembre in seguito al DL 172/2021 adesso al vaglio del Parlamento e dunque ancora suscettibile di modifiche. Non vi è ancora un numero certo del personale che sarà sospeso, poiché l'iter prevede che si dia una risposta entro cinque giorni dall'invito ma l'avvio del ciclo di vaccinazione può avvenire entro i 20 giorni successivi.

Obbligo vaccinale: chi riguarda

L'obbligo è stato introdotto a partire dal 15 dicembre 2021 dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha modificato l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

L'obbligo vaccinale riguarda – lo ricordiamo – sia il ciclo vaccinale primario sia la cosiddetta “dose di richiamo” **“da adempiersi [...] entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021”**

L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni) e la validità della certificazione C19 di 9 mesi.

Il Decreto Legge è attualmente in fase di conversione in Legge in Parlamento e dunque ancora suscettibile di modifiche.

Riguarda il personale scolastico

del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)

- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

[DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE \[PDF\]](#)

Terza dose: si potrà fare dopo quattro mesi

Con circolare del 24 dicembre 2021 il Ministero della Salute ha anticipato a quattro mesi – a partire dal 10 gennaio – il richiamo del vaccino (dose booster)

“la somministrazione della dose di richiamo (*booster*) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno **quattro mesi** (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).”

Il richiamo, per i soggetti ricadenti nell'obbligo, può essere fatto entro la validità della certificazione C19.

La validità, al momento, è di 9 mesi (DL 172/2021), ridotta a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022.

Il Decreto Natale infatti, con il quale lo stato d'emergenza viene prorogato fino al 31 marzo 2022, all'articolo 3 riduce la durata del green pass “a decorrere dal primo febbraio 2022”. Il certificato verde sarà valido 6 mesi e non 9, come accade attualmente.

Il personale soggetto all'obbligo ha la priorità nelle prenotazioni (in alcune regioni non vi è neanche bisogno della prenotazione) [La circolare](#)

Pertanto, bisogna fare i conti con l'intervallo di tempo minimo e massimo di validità della certificazione, per il quale invitiamo a contattare le strutture sindacali e mediche di riferimento.

Bisogna inoltre seguire il proprio piano vaccinale, a seconda la dose da ricevere, nonché la condizione di persona guarita dal Covid o che ha avuto una esenzione o differimento.

Da questo punto di vista l'articolo non affronta e non mira a fornire consigli a livello individuale o consulenza, ma presenta solo una situazione generale, che va poi calata nella situazione individuale, da individuare con il medico di riferimento.

Verifica dell'obbligo

Siamo nei giorni della pausa natalizia. Questo non vuol dire che il personale scolastico non sia in servizio, lo sono anche i docenti anche se non presenti giornalmente a scuola.

Questo spiega perché a ricevere l'invito sono anche docenti e ATA che non svolgevano servizio a scuola fino all'ultimo giorno di lezione perché in congedo parentale. L'assenza, per non ricadere nell'obbligo, deve essere piena o continuativa dalle attività a scuola.

Con nota – parere del 17 dicembre 2021 il Ministero ha precisato che l'obbligo vaccinale introdotto dal decreto ministeriale 172/2021 interessa anche il personale assente per legittimi motivi, con alcune eccezioni. Ecco [le eccezioni previste, alla luce delle note del 7, 17 e 20 dicembre 2021](#).

L'iter di sospensione

La procedura, presente nel DL, viene riassunta dal Ministero [nella nota del 7 dicembre 2021](#)

Il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

N.B. naturalmente trattandosi di una disposizione ancora nuova, invitiamo gli interessati a consultare le strutture sindacali e mediche del territorio per assumere qualsiasi decisione in merito.

[Obbligo vaccinale docenti e ATA, se Green Pass scade durante le vacanze scatta l'iter di sospensione - Orizzonte Scuola Notizie](#)